

Bruxelles, 27 novembre 2025
(OR. en)

15615/25

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0096 (COD)**

**TRANS 559
CODEC 1854**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	14969/25 + ADD 1 + ADD 2
n. doc. Comm.:	8259/25
Oggetto:	Pacchetto controlli tecnici: proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli e ai dati di immatricolazione dei veicoli registrati nei registri di immatricolazione nazionali, che abroga la direttiva 1999/37/CE del Consiglio - Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Il 24 aprile 2025 la Commissione ha presentato due proposte legislative ai fini della revisione del pacchetto controlli tecnici del 2014. Una proposta modifica la direttiva 2014/45/UE relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 2014/47/UE relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali, mentre l'altra proposta sostituisce la direttiva 1999/37/CE relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli.

2. Sebbene entrambe le proposte abbiano l'obiettivo generale di migliorare ulteriormente la sicurezza stradale nell'UE, contribuendo alla mobilità sostenibile e agevolando la libera circolazione di persone e merci nell'UE, la proposta relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli e ai dati di immatricolazione dei veicoli stabilisce norme comuni riguardanti:
 - a) i documenti di immatricolazione dei veicoli rilasciati dagli Stati membri;
 - b) determinati dati da registrare nei registri di immatricolazione nazionali;
 - c) lo scambio di tali dati tra Stati membri.

II. LAVORI NELLE ALTRE ISTITUZIONI

3. Il Parlamento europeo ha designato la commissione per i trasporti e il turismo (TRAN) quale commissione competente per la proposta e Johan DANIELSSON (S&D, SE) è stato nominato relatore il 7 luglio 2025.
4. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere il 18 settembre 2025. Il Comitato europeo delle regioni ha deciso di non formulare un parere.

III. LAVORI IN SEDE DI CONSIGLIO E DEI SUOI ORGANI PREPARATORI

5. Il gruppo "Trasporti terrestri" ha avviato i lavori sulla proposta il 30 aprile 2025 sotto la presidenza polacca con una presentazione generale della proposta e della relativa valutazione d'impatto.
6. Nelle loro osservazioni iniziali, le delegazioni hanno accolto con favore la proposta della Commissione quale passo avanti nella modernizzazione delle norme relative ai dati di immatricolazione dei veicoli, nel miglioramento della sicurezza stradale e dell'efficienza nello scambio di dati e nel miglioramento della digitalizzazione nel settore dei trasporti e hanno sollevato varie questioni tecniche su diversi aspetti della proposta.

7. Durante la presidenza polacca, il 5 giugno 2025 il Consiglio ha proceduto a uno scambio di opinioni sul pacchetto controlli tecnici. I ministri hanno accolto con favore la revisione delle direttive vigenti e l'ambizione di progredire verso una maggiore armonizzazione, digitalizzazione e modernizzazione. Nei loro interventi, vari ministri hanno inoltre sottolineato la necessità di stabilire scadenze di attuazione fattibili e di ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi.
8. La presidenza danese ha condotto un esame dettagliato della proposta in sede di gruppo tra luglio e novembre 2025. Sulla base delle osservazioni fornite dalle delegazioni nelle riunioni del gruppo e sotto forma di osservazioni scritte, la presidenza ha elaborato cinque testi di compromesso in cui ha presentato una vasta gamma di soluzioni tecniche e chiarimenti alla proposta della Commissione. Le principali modifiche introdotte dalla presidenza sono presentate di seguito.
- a) Dati registrati nei registri di immatricolazione (articolo 6): è emerso un accordo generale sulla necessità di sviluppare una serie minima di dati che dovrebbero essere registrati nei registri di immatricolazione nazionali, in quanto ciò consentirebbe uno scambio di dati efficiente e coerente tra gli Stati membri dell'UE. Tuttavia, le delegazioni hanno espresso preoccupazione per il fatto che diversi campi di dati richiederebbero cambiamenti strutturali significativi nei rispettivi registri di immatricolazione nazionali, in particolare per quanto riguarda i dati relativi alla proprietà civile dei veicoli. Per rispondere alle preoccupazioni degli Stati membri, la presidenza ha introdotto modifiche che limitano i requisiti in materia di dati. Inoltre, la disposizione prevede ora una maggiore flessibilità per consentire agli Stati membri di rispettare gli obblighi di registrazione dei dati.

- b) Cancellazione temporanea (nuovo articolo 8 bis): con l'obiettivo principale di combattere le frodi in modo più efficiente e migliorare la tracciabilità dei veicoli abbandonati, è stato inserito un nuovo articolo 8 bis in materia di "Cancellazione temporanea". In base alle misure definite in tale articolo, gli Stati membri che prevedono la possibilità di una cancellazione temporanea dei veicoli adottano misure opportune per registrare il luogo in cui si trova il veicolo fino al momento in cui il veicolo è reimmatricolato oppure l'immatricolazione è cancellata. La presidenza ritiene che l'attuale formulazione consenta un elevato grado di flessibilità e che le misure possano pertanto essere integrate più facilmente nei diversi sistemi di immatricolazione dei veicoli in vigore negli Stati membri dell'UE.
- c) Riconoscimento reciproco (articolo 9): la presidenza ha aggiunto un nuovo paragrafo 3, in cui si chiariscono le misure che si applicano alla reimmatricolazione di un veicolo che non ha precedentemente ottenuto un'omologazione UE oppure un'omologazione UE individuale. In tali casi, gli Stati membri possono decidere che il riconoscimento reciproco non debba applicarsi. La presidenza ritiene che tale disposizione, aggiunta su richiesta degli Stati membri, contribuisca a garantire il rispetto delle norme nazionali in materia di sicurezza e ambiente.
- d) Scambio di dati (articolo 15): in generale, le delegazioni hanno sostenuto l'obiettivo di migliorare l'interoperabilità transfrontaliera e lo scambio di dati in tempo reale tra le autorità nazionali di immatricolazione dei veicoli. Tuttavia, numerosi Stati membri non sono d'accordo sul fatto che tale scambio debba basarsi esclusivamente sul sistema MOVE-HUB, sviluppato dalla Commissione. Per questi motivi la presidenza ha inserito all'articolo 15 un nuovo paragrafo che consente agli Stati membri di utilizzare le proprie applicazioni o le applicazioni di terzi, tra cui EUCARIS, per scambiare dati e connettersi al sistema elettronico MOVE-HUB.

- e) Recepimento (articolo 17): tenendo presente la natura ambiziosa e complessa dei requisiti introdotti dalla revisione proposta, diversi Stati membri hanno chiesto la proroga del periodo di recepimento, che è stato esteso a tre anni. Le date entro le quali gli Stati membri devono conformarsi ad alcune disposizioni operative, in particolare quelle di cui agli articoli 3, 10 e 10 bis, sono state estese a cinque anni al fine di garantire un arco di tempo ragionevole per la loro attuazione.
- f) Allegati: negli allegati è stata inserita una serie di modifiche tecniche volte a chiarirne le componenti e la struttura. L'allegato III è stato soppresso come allegato separato e le sue parti sono state trasferite all'articolo 5 della proposta.
9. Alla riunione del gruppo del 13 novembre 2025, le delegazioni hanno sostenuto in linea generale il compromesso della presidenza¹ in vista di un orientamento generale, mentre altre delegazioni hanno chiesto ulteriori chiarimenti o modifiche supplementari in merito ad alcuni articoli.
10. Nella riunione del 21 novembre il Comitato dei rappresentanti permanenti ha approvato il compromesso che figura nell'allegato nonché nell'addendum 1 e nell'addendum 2 alla presente nota.

IV. CONCLUSIONI

11. Alla luce di quanto precede, si invita il Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" a concordare un orientamento generale nella sessione del 4 dicembre 2025.

¹ Docc. 12452/4/25 REV 4 + ADD 1 + ADD 2.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli e
ai dati di immatricolazione dei veicoli registrati nei registri di immatricolazione nazionali,
che abroga la direttiva 1999/37/CE del Consiglio**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,
visto il parere del Comitato delle regioni³,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) L'immatricolazione di un veicolo prevede l'autorizzazione amministrativa per la sua immissione nella circolazione stradale.

² GU C, [...], [...], ELI: [...].

³ GU C, [...], [...], ELI: [...].

- (2) La direttiva 1999/37/CE del Consiglio⁴ stabilisce norme comuni per i documenti di immatricolazione dei veicoli per gli Stati membri. Prevede inoltre che gli Stati membri si forniscano reciprocamente assistenza nell'attuazione della direttiva e indica che ciò può avvenire scambiando informazioni relative ai veicoli per via elettronica, ma non impone in realtà tale scambio di dati, ostacolando così la comunicazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri.
- (3) Al fine di facilitare il controllo e la verifica delle carte di circolazione dei veicoli, è necessaria un'ulteriore armonizzazione della forma e del contenuto di tali carte.
- (4) L'armonizzazione delle carte di circolazione e la condivisione di informazioni contenute nei registri di immatricolazione agevoleranno inoltre la reimmatricolazione dei veicoli già immatricolati in un altro Stato membro e contribuiranno al buon funzionamento del mercato interno.

[...]

- (5 bis) Al fine di tenere conto della necessità di digitalizzazione, rafforzare la competitività dell'Unione e ridurre gli oneri amministrativi, è opportuno armonizzare le carte di circolazione tanto fisiche quanto mobili. Tali carte dovrebbero contenere le stesse informazioni.
- (6) Al fine di facilitare e accelerare la verifica delle informazioni riportate nelle carte fisiche, gli Stati membri dovrebbero poter includere un codice QR nelle carte di circolazione, comprese quelle in formato intelligente. Dovrebbe inoltre essere possibile rilasciare carte di circolazione fisiche in formato intelligente dotate di un microchip, a condizione che siano rispettate determinate specifiche tecniche.

⁴ Direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 57, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1999/37/oj>).

- (7) La trasformazione digitale è una delle priorità dell'Unione. È importante eliminare gli ostacoli rimanenti, compresi gli oneri amministrativi associati alla reimmatricolazione di veicoli. Possono infatti ostacolare la libera circolazione delle persone e il loro diritto di circolare liberamente all'interno dell'Unione e di assumere la residenza in uno Stato membro diverso da quello in cui il loro veicolo è immatricolato in un dato momento. Di conseguenza, a decorrere dal [data di entrata in vigore + 5 anni] il rilascio della carta di circolazione mobile dovrebbe costituire la modalità standard, senza comunque che sia pregiudicato il diritto del richiedente di richiedere anche una carta di circolazione fisica. Al fine di garantire l'interoperabilità delle carte di circolazione mobili in tutta l'Unione, è opportuno stabilire specifiche tecniche per tali carte. Ciò consentirà altresì di fare in modo che le carte di circolazione dei veicoli possano essere controllate e verificate.
- (8) Al fine di ridurre i costi per i cittadini e le imprese, le carte di circolazione mobili dovrebbero essere rilasciate gratuitamente per l'uso nei portafogli europei di identità digitale emessi a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵. Ciò non pregiudica il diritto degli Stati membri di stabilire, ai sensi del diritto nazionale, una tassa amministrativa nazionale per la procedura di immatricolazione.
- (9) Al fine di agevolare i movimenti transfrontalieri, in particolare la reimmatricolazione dei veicoli, gli Stati membri dovrebbero registrare elettronicamente tutti i dati necessari di tutti i veicoli immatricolati nel loro territorio e mantenerli aggiornati in qualsiasi momento. Tali dati contribuiranno a: migliorare l'accuratezza dei registri di immatricolazione; garantire una migliore applicazione della legge; contrastare le frodi relative ai veicoli e i furti di questi ultimi; garantire un trattamento efficiente dei veicoli abbandonati ed eliminare la reimmatricolazione dei veicoli per i quali è stato rilasciato un certificato di rottamazione; migliorare lo scambio di informazioni tra Stati membri; e facilitare il controllo dello stato dei veicoli destinati all'esportazione.

⁵ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj>).

- (10) È opportuno che qualsiasi trattamento di dati nominativi ai fini dell'attuazione della presente direttiva sia conforme al quadro dell'Unione in materia di protezione dei dati, in particolare il regolamento (UE) 2016/679. I dati nominativi utilizzati per la verifica dei dati di immatricolazione di un veicolo non dovrebbero essere conservati dal verificatore, fatto salvo il caso in cui tale conservazione sia autorizzata dal diritto dell'Unione o nazionale.
- (11) I controlli tecnici rientrano in un regime di controlli più ampio, diretto ad assicurare che i veicoli siano tenuti in condizioni di sicurezza e ambientali accettabili durante il loro utilizzo. Oltre ai controlli tecnici periodici usuali, i veicoli dovrebbero essere sottoposti a un controllo tecnico anche se i sistemi e i componenti di sicurezza o ambientali sono stati alterati o modificati in modo significativo, e le informazioni in merito dovrebbero essere inserite nel registro di immatricolazione. Rientrano in tale contesto i casi in cui si verifica una variazione della categoria o dei livelli di emissione di un veicolo, ad esempio in seguito all'installazione di un filtro antiparticolato o quando un veicolo è convertito per funzionare con un carburante alternativo oppure in seguito a una modifica del sistema di guida. Nel caso in cui tali modifiche significative risultino in una nuova immatricolazione in conformità della normativa nazionale nel rispettivo Stato membro, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a registrare nel registro di immatricolazione le informazioni relative a modifiche significative al veicolo.
- (11 bis) Il regime di controlli tecnici prevede che l'autorizzazione di un veicolo a circolare sulla rete stradale sia sospesa qualora il veicolo costituisca un rischio per la sicurezza stradale. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla sospensione, non è necessaria una nuova procedura di immatricolazione quando la sospensione è revocata. Per fare in modo che i registri siano accurati e aggiornati, qualora l'autorizzazione di un veicolo a circolare sulla rete stradale pubblica sia stata sospesa a seguito di un controllo tecnico, la sospensione dovrebbe anche essere registrata elettronicamente nel registro fino a quando il veicolo non abbia superato un nuovo controllo tecnico.

- (11 ter) La cancellazione permanente dell'autorizzazione di un veicolo a circolare sulla rete stradale, concessa da uno Stato membro, non dovrebbe essere intesa come un impedimento a sottoporre il veicolo a una nuova immatricolazione o a dotarlo di una nuova carta di circolazione, a condizione che esso sia conforme alle norme applicabili in materia di immatricolazione e che non sia stato dichiarato fuori uso.
- (12) Per fare in modo che i registri di immatricolazione siano accurati e aggiornati, quando un veicolo viene dichiarato fuori uso a norma della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶, la relativa immatricolazione dovrebbe essere cancellata in modo permanente e tale informazione dovrebbe essere inserita nel registro elettronico.
- (12 bis) Nel caso in cui uno Stato membro consenta la cancellazione temporanea di un veicolo per un periodo di tempo limitato su richiesta dell'intestatario della carta di circolazione, il veicolo in questione dovrebbe rimanere registrato nel registro di immatricolazione. Il veicolo non dovrebbe tuttavia essere autorizzato a circolare nella rete stradale durante il periodo di cancellazione temporanea. Gli Stati membri che consentono la cancellazione temporanea dei veicoli dovrebbero definire misure opportune per garantire che sia noto il luogo in cui si trovano i veicoli cancellati temporaneamente, ad esempio fissare un periodo di durata massima per la cancellazione temporanea, garantire che l'eventuale proroga della cancellazione temporanea sia concessa solo per un periodo limitato oppure obbligare il proprietario a comunicare, entro intervalli di tempo specifici nel corso del periodo in cui il veicolo è temporaneamente cancellato, il luogo in cui esso si trova. Gli Stati membri possono registrare nel registro di immatricolazione anche le informazioni relative ai trasferimenti di proprietà dei veicoli temporaneamente cancellati. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i veicoli siano conformi alle norme applicabili in materia di immatricolazione e che non siano stati dichiarati fuori uso prima della cancellazione.
- (13) Per poter identificare un veicolo nella circolazione stradale, per un periodo transitorio, gli Stati membri dovrebbero poter prescrivere che il conducente detenga la parte I della carta di circolazione fisica. Trascorso tale periodo, gli Stati membri dovrebbero accettare a tale fine carte di circolazione tanto fisiche quanto mobili.

⁶ Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2000/53/oj>).

- (13 bis) Qualora uno Stato membro rilasci la parte II della carta di circolazione o un suo equivalente, tale parte II dovrebbe essere rilasciata esclusivamente al proprietario o all'intestatario della carta di circolazione.
- (13 ter) Il riconoscimento reciproco delle carte di circolazione sia fisiche che mobili ai fini dell'identificazione del veicolo nella circolazione internazionale e della reimmatricolazione in un altro Stato membro è un elemento essenziale della libera circolazione delle merci e delle persone. Tuttavia, ai fini della reimmatricolazione di un veicolo, gli Stati membri possono decidere, al fine di garantire il rispetto delle norme nazionali in materia di sicurezza e ambiente, che il riconoscimento reciproco non debba applicarsi a veicoli che non hanno ottenuto un'omologazione UE oppure un'omologazione UE individuale, in conformità delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2018/858, al regolamento (UE) n. 167/2013 e al regolamento (UE) n. 168/2013. Nella normativa nazionale gli Stati membri possono stabilire i requisiti che i veicoli dotati dell'omologazione nazionale di un altro Stato membro dovrebbero rispettare prima di poter essere reimmatricolati; si può trattare di un controllo tecnico o di un processo di omologazione. I requisiti che gli Stati membri stabiliscono dovrebbero essere conformi alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2018/858, al regolamento (UE) n. 167/2013 e al regolamento (UE) n. 168/2013.
- (14) Quando reimmatricolano un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro, le autorità competenti dovrebbero prescrivere, per un periodo transitorio, la presentazione della parte I e, se rilasciata, della parte II della carta di circolazione fisica. Tuttavia, al fine di agevolare la libera circolazione delle persone e ridurre gli oneri amministrativi, le autorità competenti dovrebbero altresì essere autorizzate ad accettare la presentazione della carta di circolazione mobile durante tale periodo, qualora sia stata rilasciata. Una volta trascorso il periodo transitorio, quando reimmatricolano un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro, le autorità competenti dovrebbero accettare tanto la parte I e, se rilasciata, la parte II della carta di circolazione fisica quanto la presentazione della carta di circolazione mobile.

- (15) Per fare in modo che i registri di immatricolazione siano accurati e aggiornati, al momento della reimmatricolazione di un veicolo le autorità competenti dovrebbero verificare presso lo Stato membro di immatricolazione il formato o i formati della carta di circolazione rilasciata. Qualora sia stata rilasciata una carta di circolazione fisica, le autorità competenti dovrebbero ritirare la parte o le parti della carta presentata e dovrebbero informare, senza indebito ritardo, le autorità dello Stato membro di rilascio in merito a tale ritiro. Qualora sia presentata una carta di circolazione mobile, le autorità competenti dovrebbero informare, sempre senza indebito ritardo, le autorità dello Stato membro di rilascio e queste ultime dovrebbero revocare immediatamente la carta in questione. Le informazioni concernenti la carta precedente presenti nel registro di immatricolazione dovrebbero essere conservate per 12 mesi.
- (16) Al fine di agevolare il corretto funzionamento del regime introdotto dalla presente direttiva, in particolare in un contesto transfrontaliero, gli Stati membri dovrebbero designare un punto di contatto nazionale competente per lo scambio tempestivo di informazioni con gli altri Stati membri e con la Commissione.
- (17) Per fare in modo che gli allegati rimangano aggiornati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo alla modifica di talune parti degli allegati I e II in caso di allargamento dell'Unione, in relazione a elementi non obbligatori in caso di modifiche del contenuto dei certificati di conformità nella pertinente legislazione dell'Unione in materia di omologazione o al fine di tenere conto degli sviluppi tecnici, operativi o scientifici. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁷. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁷ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

- (18) Per garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché specifichi: le funzioni di interoperabilità e le misure di sicurezza applicabili ai codici QR introdotti nelle carte di circolazione fisiche; l'interoperabilità e la sicurezza delle carte di circolazione mobili e le prove da eseguire in relazione a tali carte; comprese le funzioni di verifica e l'interfaccia con i sistemi nazionali; i dati pertinenti del certificato di conformità in formato elettronico di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸; le disposizioni necessarie per l'attuazione delle funzionalità del sistema elettronico MOVE-HUB; e il formato dei dati che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione attraverso la piattaforma elettronica. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹.
- (19) Al fine di contrastare le frodi e il commercio illegale di veicoli rubati, di assicurare un trattamento efficiente dei veicoli abbandonati e di eliminare la reimmatricolazione dei veicoli per i quali è stato rilasciato un certificato di rottamazione, gli Stati membri dovrebbero prestarsi reciproca assistenza nell'attuazione della presente direttiva. In tale contesto dovrebbe figurare la fornitura, alle autorità preposte all'immatricolazione di altri Stati membri, dell'accesso ai dati di immatricolazione e alle informazioni sui controlli tecnici, comprese le sospensioni.

⁸ Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/858/oj>).

⁹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj>).

- (20) Per facilitare lo scambio di dati, gli Stati membri dovrebbero interconnettere i loro registri di immatricolazione e i loro sistemi elettronici contenenti informazioni sull'ultimo certificato di revisione, compreso il certificato di revisione temporaneo dell'UE, con il sistema MOVE-HUB della Commissione. L'obiettivo è quello di scambiare messaggi di dati affinché le autorità competenti possano ricevere in tempo reale informazioni provenienti dal registro di un altro Stato membro. Gli Stati membri possono continuare a utilizzare le proprie applicazioni o applicazioni di terzi, compreso il sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS), per connettersi al sistema elettronico MOVE-HUB.
- (20 bis) In casi debitamente giustificati e per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza, gli Stati membri possono esentare dallo scambio di dati tipi specifici di veicoli, quali i veicoli utilizzati dalle forze armate, dalle forze responsabili dell'ordine pubblico, dai vigili del fuoco, dalla protezione civile, dai servizi di emergenza o di soccorso, o categorie specifiche di dati relativi a tali veicoli.
- (21) Per consentire alla Commissione di analizzare la situazione contingente negli Stati membri e di proporre iniziative su una base fattuale solida, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione i dati sui veicoli immatricolati nel loro territorio, compresi il numero di carte di circolazione fisiche e mobili rilasciate, il numero di reimmatricolazioni di veicoli già immatricolati in un altro Stato membro e il numero di immatricolazioni di veicoli sospese. La Commissione dovrebbe trasmettere i dati raccolti al Parlamento europeo e al Consiglio.

- (22) Gli obiettivi della presente direttiva, ossia il conseguimento di un quadro armonizzato dell'Unione per l'immatricolazione dei veicoli, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri. Ciò è dovuto al fatto che le norme nazionali che disciplinano i documenti di immatricolazione, i dati di immatricolazione e la cooperazione con altri Stati membri porterebbero a prescrizioni talmente diverse tra loro da impedire il conseguimento del livello di sicurezza stradale e di libera circolazione delle persone previsto dalle norme armonizzate. Di conseguenza, tali obiettivi sono conseguiti meglio a livello di Unione. L'Unione può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (22 bis) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 26 giugno 2025.
- (23) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi¹⁰, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (24) È opportuno abrogare la direttiva 1999/37/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

¹⁰ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva contiene disposizioni comuni riguardanti:
 - a) i documenti di immatricolazione dei veicoli rilasciati dagli Stati membri;
 - b) determinati dati da registrare nei registri di immatricolazione nazionali;
 - c) lo scambio di tali dati tra Stati membri.
2. La presente direttiva non si applica ai documenti per l'immatricolazione temporanea dei veicoli, fatto salvo il caso in cui tali documenti posseggano i requisiti di cui alla presente direttiva, nel qual caso sono riconosciuti reciprocamente dagli Stati membri conformemente all'articolo [9](#).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "veicolo": qualsiasi veicolo quale definito all'articolo 3, punto 15), del regolamento (UE) 2018/858 o all'articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹, e qualsiasi veicolo di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹²;
- 2) "immatricolazione": l'autorizzazione amministrativa per l'immissione in circolazione di un veicolo, comportante l'identificazione di quest'ultimo e il rilascio di un numero di serie, denominato numero di immatricolazione;

¹¹ Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/167/oj>).

¹² Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/168/oj>).

- 3) "carta di circolazione": il documento, rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro, in formato fisico, digitale o in entrambi i formati, attestante che il veicolo è immatricolato in tale Stato membro;
- 4) "carta di circolazione fisica": carta di circolazione in formato cartaceo o di carta intelligente;
- 5) "carta di circolazione mobile": carta di circolazione in formato digitale;
- 6) "intestatario della carta di circolazione": la persona giuridica o fisica a nome della quale è immatricolato il veicolo;
- 7) "sospensione": periodo di tempo limitato durante il quale il veicolo non è autorizzato da uno Stato membro a circolare nella rete stradale, in particolare a norma dell'articolo 9 della direttiva 2014/45/UE, trascorso il quale — sempre che siano venute meno le ragioni della sospensione — il veicolo può essere nuovamente autorizzato a circolare senza che ciò comporti una nuova immatricolazione;
- 8) "cancellazione temporanea": periodo di tempo limitato, concesso su richiesta dell'intestatario della carta di circolazione, durante il quale un veicolo non è autorizzato da uno Stato membro a circolare nella rete stradale, ma rimane immatricolato nel registro di immatricolazione e può essere nuovamente autorizzato a circolare senza che ciò comporti una nuova immatricolazione;
- 9) "cancellazione di un'immatricolazione": la cancellazione permanente dell'autorizzazione di un veicolo a circolare sulla rete stradale, concessa da uno Stato membro.

Capo II

Carte di circolazione

Articolo 3

Requisiti generali per le carte di circolazione

1. Gli Stati membri rilasciano carte di circolazione per i veicoli che sono soggetti ad immatricolazione secondo la normativa nazionale. Le carte sono conformi ai requisiti di cui all'articolo [4](#) per quanto concerne le carte di circolazione fisiche e all'articolo [5](#) per quanto riguarda le carte di circolazione mobili.
2. Quando viene rilasciata una carta di circolazione per un veicolo immatricolato prima dell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri possono limitare i dati sulla carta di circolazione ai dati necessari disponibili.
3. Un veicolo non può essere oggetto di più di una carta di circolazione, fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 4 e 5. Tuttavia, una carta di circolazione mobile può essere visualizzata su più dispositivi mobili.
4. Fino al [entrata in vigore + 5 anni], gli Stati membri rilasciano carte di circolazione fisiche. Possono inoltre rilasciare carte di circolazione mobili in aggiunta a quelle fisiche.
5. A decorrere dal [data di entrata in vigore + 5 anni + 1 giorno], gli Stati membri rilasciano carte di circolazione mobili come formato predefinito, fatto salvo il diritto del richiedente di ottenere il formato fisico o entrambi i formati con la stessa applicazione. Dopo il rilascio della carta di circolazione in un formato, l'intestatario della carta di circolazione mantiene il diritto di richiedere l'altro formato.
6. Gli Stati membri provvedono affinché le carte di circolazione fisiche e mobili rilasciate per lo stesso veicolo siano rilasciate al medesimo intestatario e contengano le stesse informazioni di cui agli allegati I e II.
7. Gli Stati membri comunicano senza indebito ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri eventuali nuovi modelli di carta di circolazione fisica e la descrizione della serie di dati contenuta nelle carte di circolazione mobili. La Commissione pubblica tali modelli e descrizioni di serie di dati sulla propria pagina web apposita.

Articolo 4

Carte di circolazione fisiche

1. Le carte di circolazione fisiche sono costituite da una sola parte, di cui all'allegato I, o da due parti, di cui agli allegati I e II. Gli Stati membri possono autorizzare i servizi appropriati da essi nominati, in particolare quelli dei costruttori, a compilare le parti tecniche della carta di circolazione.
2. I dati riportati nella carta di circolazione fisica, di cui agli allegati I e II, sono rappresentati dai codici armonizzati dell'Unione che figurano negli allegati suddetti.
3. Gli Stati membri possono decidere di includere uno o più codici QR sulle carte di circolazione fisiche in formato cartaceo da essi rilasciate. Il codice QR consente di verificare l'autenticità delle informazioni riportate nella carta di circolazione fisica.
4. Le carte di circolazione fisiche rilasciate in formato "carta intelligente" possono contenere un microchip conformemente alle prescrizioni degli allegati I e II. Gli Stati membri possono altrimenti decidere di imprimere o incidere, nello spazio riservato a tale fine, codici QR sulle carte di circolazione da essi rilasciate.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni dettagliate riguardanti le funzioni di interoperabilità dei codici QR stampati sulle carte di circolazione fisiche e le misure di sicurezza a cui tali codici devono essere conformi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, [paragrafo 2](#).
6. Gli Stati membri informano la Commissione di eventuali misure volte all'inserimento di codici QR nelle loro carte di circolazione, o di qualsiasi modifica di tali misure, entro tre mesi dall'adozione della stessa.

Articolo 5

Carte di circolazione mobili

1. Le carte di circolazione mobili sono conformi alle specifiche contenute negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le carte di circolazione mobili siano rilasciate gratuitamente come attestati elettronici di attributi per i portafogli europei di identità digitale conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014. Ciò non pregiudica il diritto degli Stati membri di stabilire, ai sensi del diritto nazionale, una tassa amministrativa nazionale per la procedura di immatricolazione.
3. Le informazioni trasmesse direttamente dall'attestato elettronico della carta di circolazione mobile conservata nei portafogli europei di identità digitale consentono alle autorità competenti di verificare la validità dell'autorizzazione all'utilizzo del veicolo nel traffico stradale (verifica), comprese eventuali restrizioni applicabili nell'Unione o nel territorio di Stati membri.
4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione un elenco degli emittenti affidabili di carte di circolazione mobili e tengono aggiornato tale elenco. La Commissione rende pubblici tali elenchi, attraverso un canale sicuro e in forma firmata o sigillata elettronicamente e adatta al trattamento automatizzato.
5. Entro il [data di entrata in vigore + 2 anni] la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni dettagliate riguardanti le specifiche tecniche delle carte di circolazione mobili, in linea con la norma ISO/IEC TS 7367 [aggiungere data/versione dopo che la norma è stata pubblicata], comprese le funzioni di verifica della validità, e le procedure per la notifica ad emittenti affidabili delle carte di circolazione mobili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Capo III

Obblighi generali

Articolo 6

Dati registrati nei registri di immatricolazione

1. Gli Stati membri registrano elettronicamente nei registri di immatricolazione tutti i dati di cui all'allegato I, punto 2, lettera e), in relazione a tutti i veicoli immatricolati nel loro territorio. Gli Stati membri possono inoltre registrare elettronicamente nei registri di immatricolazione i dati di cui all'allegato I, punto 2, lettere f) e g).

Nei registri di immatricolazione figurano inoltre:

- a) i dati rilevanti del certificato di conformità in formato elettronico di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) 2018/858;
- b) i risultati dei controlli tecnici periodici obbligatori in conformità della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ e il periodo di validità del certificato di revisione, compresi i risultati dei controlli tecnici periodici effettuati in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di immatricolazione a norma dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2014/45/UE e la validità del certificato rilasciato da tale Stato membro;
- c) le informazioni su eventuali modifiche significative dei sistemi e dei componenti di sicurezza o ambientali del veicolo;
- d) le informazioni, se disponibili, sul proprietario del veicolo;
- e) soppresso;
- f) se disponibile, lo Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato per la prima volta;
- g) le informazioni concernenti i motivi della cancellazione di un'immatricolazione del veicolo, laddove tale veicolo:
 - i) sia stato dichiarato fuori uso e, in relazione allo stesso, sia stato rilasciato un certificato di rottamazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2000/53/CE;

¹³ Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/45/oj>).

- ii) sia stato reimmatricolato in un altro Stato membro, previa conferma da parte del nuovo Stato membro di immatricolazione;
- iii) sia stato esportato al di fuori dell'Unione, a fronte di presentazione dei documenti doganali;
- iv) sia stato rubato o altrimenti illecitamente preso in consegna, come confermato da un verbale di polizia rilasciato all'ultimo intestatario della carta di circolazione o all'ultimo proprietario del veicolo;
- v) sia stato immatricolato in violazione delle prescrizioni in materia di immatricolazione dei veicoli previste dal diritto dell'Unione o nazionale;
- vi) sia stato immatricolato con un numero di identificazione del veicolo errato;
- vii) sia stato soggetto a cancellazione dell'immatricolazione per qualsiasi altro motivo.

Le informazioni di cui al primo e al secondo comma sono tenute aggiornate.

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino i dati di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
3. Qualora un veicolo sia stato registrato nel registro di immatricolazione di uno Stato membro prima dell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri possono limitare i dati registrati nel registro di immatricolazione ai dati necessari disponibili.

Articolo 7

Verifica dei dati di immatricolazione dei veicoli

Gli Stati membri provvedono affinché i dati nominativi necessari per la verifica delle informazioni riportate nella carta di circolazione fisica o mobile non siano conservati dal verificatore, fatto salvo il caso in cui tale conservazione sia autorizzata dal diritto dell'Unione o nazionale. Garantiscono altresì che l'autorità emittente della carta di circolazione non sia informata del processo di verifica delle carte di circolazione fisiche e che tratti le informazioni ricevute attraverso la notifica soltanto al fine di rispondere alla richiesta di verifica delle carte di circolazione mobili.

Articolo 8

Sospensione dell'immatricolazione

1. Qualora l'autorità competente di uno Stato membro riceva la notifica di un controllo tecnico periodico da cui risulta che l'autorizzazione a utilizzare un determinato veicolo in strada è stata sospesa ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2014/45/UE, tale sospensione è registrata elettronicamente nel registro di immatricolazione.
2. La sospensione è efficace fino a quando il veicolo non abbia superato un nuovo controllo tecnico. Una volta che il veicolo ha superato il nuovo controllo, l'autorità competente autorizza nuovamente, senza ritardi, l'utilizzo del veicolo nella circolazione stradale, mentre nel registro di immatricolazione viene registrata elettronicamente la cessazione della sospensione. Non è necessaria una nuova procedura di immatricolazione.
3. Gli Stati membri possono adottare misure volte a facilitare un nuovo controllo tecnico di un veicolo la cui autorizzazione all'utilizzo sulla rete stradale pubblica sia stata sospesa. Tali misure possono comportare l'autorizzazione a circolare sulla rete stradale pubblica tra il luogo di riparazione e il centro di controllo al fine di un controllo tecnico.

Articolo 8 bis

Cancellazione temporanea

1. Gli Stati membri che nella loro legislazione nazionale prevedono la possibilità di una cancellazione temporanea dei veicoli adottano misure opportune per garantire che sia noto il luogo in cui si trova il veicolo fino al momento in cui il veicolo è reimmatricolato oppure l'immatricolazione è cancellata, quali l'obbligo del proprietario di un veicolo cancellato di comunicare all'autorità competente eventuali trasferimenti di proprietà nel corso del periodo in cui il veicolo è temporaneamente cancellato. Tali informazioni relative ai trasferimenti di proprietà possono essere registrate nel registro di immatricolazione.

Articolo 9

Riconoscimento reciproco

1. Una carta di circolazione fisica rilasciata da uno Stato membro conformemente all'articolo 4 è riconosciuta dagli altri Stati membri ai fini dell'identificazione del veicolo nella circolazione internazionale o della sua reimmatricolazione in un altro Stato membro.
2. Una carta di circolazione mobile rilasciata da uno Stato membro conformemente all'articolo 5 è riconosciuta dagli altri Stati membri ai fini dell'identificazione del veicolo nella circolazione internazionale o della sua reimmatricolazione in un altro Stato membro con effetto a decorrere dal [entrata in vigore + 5 anni + 1 giorno].
3. In conformità delle disposizioni del regolamento (UE) 2018/858, del regolamento (UE) n. 167/2013 e del regolamento (UE) n. 168/2013, gli Stati membri possono decidere che il riconoscimento reciproco delle carte di circolazione, di cui ai paragrafi 1 e 2, non si applichi ai fini della reimmatricolazione di veicoli che non hanno ottenuto un'omologazione UE oppure un'omologazione UE individuale.

Articolo 10

Identificazione dei veicoli

Fino al [data di entrata in vigore + 5 anni], gli Stati membri possono esigere che il conducente rechi con sé la parte I della carta di circolazione fisica a fini di identificazione del veicolo nell'ambito della circolazione nella rete stradale. Dopo tale data, gli Stati membri accettano a tale fine sia le carte di circolazione fisiche che quelle mobili.

Reimmatricolazione dei veicoli

1. Fino al [data di entrata in vigore + 5 anni] le autorità competenti esigono la presentazione della parte I e, se rilasciata, della parte II della carta di circolazione fisica quando reimmatricolano un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro. Fino a tale data, tali autorità possono anche accettare la presentazione di una carta di circolazione mobile, se del caso. Laddove la carta di immatricolazione consista delle parti I e II e manchino una delle due parti o entrambe, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stata richiesta la nuova immatricolazione possono decidere, in casi eccezionali, di reimmatricolare il veicolo, ma solo dopo aver ricevuto, dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo era già immatricolato, conferma per via elettronica del fatto che non vi sono ostacoli all'immatricolazione del veicolo in un altro Stato membro.
2. A decorrere dal [data di entrata in vigore + 5 anni + 1 giorno], ai fini della reimmatricolazione di un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro, gli Stati membri accettano tanto la parte I e, se rilasciata, la parte II della carta di circolazione fisica quanto la presentazione della carta di circolazione mobile. Lo Stato membro che effettua la reimmatricolazione verifica presso lo Stato membro di immatricolazione il formato o i formati delle carte di circolazione rilasciate.
3. Se era stata rilasciata soltanto una carta di circolazione fisica, le autorità competenti dello Stato membro di reimmatricolazione ritirano la parte o le parti della carta di circolazione presentata e conservano la parte o le parti ritirate, o la relativa registrazione elettronica, per cinque anni. Senza indebito ritardo, tali autorità:
 - a) informano del ritiro le autorità dello Stato membro che avevano rilasciato la carta in questione;
 - b) restituiscono la parte o le parti in questione a tali autorità, se queste ne fanno richiesta.
4. Se era stata rilasciata soltanto una carta di circolazione mobile, le autorità competenti dello Stato membro che effettua la reimmatricolazione ne informano senza indebito ritardo le autorità dello Stato membro che avevano rilasciato tale carta. Le autorità competenti di tale Stato membro revocano immediatamente la carta di circolazione mobile precedente e conservano per cinque anni nel registro di immatricolazione le informazioni contenute nella precedente immatricolazione.

5. Se erano state rilasciate tanto una carta di circolazione fisica quanto una carta di circolazione mobile, si segue l'iter di cui ai paragrafi 3 e 4.
6. Quando uno Stato membro riceve la notifica di reimmatricolazione in un altro Stato membro, le sue autorità competenti cancellano l'immatricolazione.

Articolo 11

Cooperazione amministrativa fra Stati membri

1. Gli Stati membri designano uno o più punti di contatto nazionali responsabili dello scambio di informazioni con gli altri Stati membri e la Commissione per quanto riguarda l'attuazione della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi punti di contatto nazionali cooperino tra loro al fine di fare sì che tutte le informazioni necessarie siano condivise a tempo debito, anche in relazione alle richieste degli Stati membri di reimmatricolazione a norma delle disposizioni dell'articolo 10 bis.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i nomi e i dati di contatto dei loro punti di contatto nazionali entro il [*data di recepimento*] e le comunicano senza ritardi eventuali modifiche. La Commissione redige l'elenco di tutti i punti di contatto nazionali e lo trasmette agli Stati membri.

Capo IV

Atti di esecuzione e atti delegati

Articolo 12

Atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 al fine di modificare:

- a) all'allegato I, il punto 2, lettera d), punto ii), e il punto 3, lettera a), punto i), sottopunto 2); all'allegato II, il punto 2, lettera d), punto ii), e il punto 3, lettera a), punto i), sottopunto 2), in caso di allargamento dell'Unione;
- b) all'allegato I, il punto 2, lettera f), e l'allegato II in relazione agli elementi non obbligatori in caso di modifiche del contenuto o delle definizioni dei certificati di conformità nella legislazione dell'Unione in materia di omologazione, nonché al fine di tenere conto degli sviluppi tecnici, operativi o scientifici;
- c) le tabelle 2 e 3 tanto nell'allegato I quanto nell'allegato II, al fine di elencare le etichette (tag) che identificano gli oggetti di dati corrispondenti ai dati di immatricolazione obbligatori e facoltativi;

Articolo 13

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [*data di entrata in vigore*]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo [12](#) può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo [12](#) entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 14

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta l'atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Capo V

Disposizioni finali

Articolo 15

Scambio di dati

1. Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza per l'attuazione della presente direttiva. Essi si scambiano informazioni in relazione ai dati di immatricolazione dei veicoli, ai dati relativi al risultato nell'ultimo certificato di revisione, a qualsiasi certificato di revisione temporaneo dell'UE rilasciato nel corso degli ultimi tre anni, alle relazioni di controllo tecnico su strada di almeno gli ultimi tre anni e alla cronistoria del contachilometri dei veicoli memorizzati nelle banche dati nazionali e relativa almeno agli ultimi tre anni, in particolare al fine di verificare, prima dell'eventuale immatricolazione di un veicolo, lo status giuridico di tale veicolo, se necessario nello Stato membro in cui era precedentemente immatricolato.
In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono esentare dallo scambio di dati tipi specifici di veicoli o punti di dati specifici relativi a tali veicoli per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza.
2. Gli Stati membri interconnettono i loro registri di immatricolazione nazionali e sistemi elettronici sui certificati di revisione tramite il sistema elettronico MOVE-HUB sviluppato dalla Commissione di modo che le autorità competenti degli Stati membri possano consultare in tempo reale i registri di immatricolazione degli altri Stati membri. Tale interconnessione è operativa entro due anni dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo [4](#).
3. L'obbligo di cui al paragrafo 2 si considera soddisfatto quando gli Stati membri utilizzano le proprie applicazioni o applicazioni di terzi, compreso il sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS), per scambiare i dati e connettersi al sistema elettronico MOVE-HUB.
4. L'accesso alla rete MOVE-HUB è protetto. Gli Stati membri possono collegarvi soltanto le autorità competenti ai fini di cui al paragrafo 1.

5. Entro il [*data di entrata in vigore + 2 anni*] la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le disposizioni necessarie per l'attuazione delle funzionalità del sistema elettronico MOVE-HUB e specificano i requisiti minimi del formato e del contenuto del messaggio che gli Stati membri devono utilizzare. Essa specifica quale autorità è responsabile per l'accesso ai dati e il loro ulteriore utilizzo. Tali atti di esecuzione garantiscono la protezione dei dati personali e sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 16

Trasmissione di informazioni alla Commissione

1. Entro il 31 marzo 2030, e successivamente entro il 31 marzo di ogni terzo anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, tramite la piattaforma di comunicazione online di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴ ("piattaforma elettronica"), i dati relativi ai veicoli immatricolati nel loro territorio durante ciascuno dei tre anni civili precedenti. Tra tali dati figurano (per ciascun anno civile):
- a) il numero di carte di circolazione fisiche rilasciate per ciascuna categoria di veicoli;
 - b) il numero di carte di circolazione mobili rilasciate per ciascuna categoria di veicoli;
 - c) il numero di reimmatricolazioni di veicoli già immatricolati in un altro Stato membro per ciascuna categoria di veicoli;
 - d) il numero di immatricolazioni di veicoli sospese per ciascuna categoria di veicoli.

La Commissione trasmette i dati raccolti al Parlamento europeo e al Consiglio.

¹⁴ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

2. La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano il formato in cui i dati di cui al paragrafo 1 devono essere comunicati attraverso la piattaforma elettronica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 17

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il [*primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore + 3 anni*]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 18

Abrogazione

1. La direttiva 1999/37/CE è abrogata a decorrere dal [*primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore + 3 anni*].
2. I riferimenti alla direttiva 1999/37/CE si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

Articolo 19

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 20

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente/La presidente
[...]

Per il Consiglio
Il presidente
[...]
